STATUTO
DELL'ACCADEMIA RAFFAELLO

INDICE

Premessa
Art. 1 – Denominazione
Art. 2 – Sede e durata
Art. 3 – Finalità
Art. 4 – Attività
Art. 5 – Risorse economiche
Art. 6 – Beni
Art. 7 - Convenzioni
Art. 8 - Bilancio
Art. 9 – Bilancio sociale
Art. 10 – Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio
Art. 11 – Organi
Art. 12 – Gli Associati
Art. 13 – Perdita della qualità di Associato
Art. 14 – L'Assemblea
Art. 15 – I compiti dell'Assemblea
Art. 16 – Assemblea ordinaria
Art. 17 – Assemblea straordinaria
Art. 18 – Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica
Art. 19 - Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto
Art. 20 - Competenze del Consiglio Direttivo
Art. 21 - Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo
Art. 22 – Il Presidente e Vicepresidente
Art. 23 - Modalità di elezione del Presidente e del Consiglio Direttivo e Commissione Elettorale
Art. 24 – I1 Segretario
Art. 25 – I1 Tesoriere
Art. 26 – Organo di Controllo
Art. 27 – Organo di Revisione legale dei conti
Art. 28 – Commissioni
Art. 29 – Volontariato
Art. 30 – Personale retribuito
Art. 31 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio
Art. 32 – Libri Sociali
Art. 33 – Collegio dei Probiviri
Art. 34 – Controversie
Art. 35 – Rinvio

STATUTO
DELL'ACCADEMIA RAFFAELLO

Premessa

L’Accademia Raffaello, fondata in Urbino nel 1869 dal conte Pompeo Gherardi, già fregiata del titolo di Regia con Sovrano brevetto del 23 gennaio 1872, ed eretta a Corpo morale con decreto del 16 febbraio 1873, n. 1257, serie II, ha lo scopo di alimentare con opere e studi, in Urbino e fuori, l’alto ideale di arte e di umanità che si irradia dal genio di Raffaello e di tutelare ed accrescere il decoro della città che gli dette i natali. Di tutto questo è prosecuzione l’Associazione di cui segue nella sua articolazione lo Statuto approvato dall’Assemblea generale dell’Accademia Raffaello nella tornata del giorno 17 maggio 2025. La Premessa forma parte integrante e sostanziale del presente Statuto.

Art. 1 – Denominazione

È costituita, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 l'Associazione riconosciuta denominata “ACCADEMIA RAFFAELLO”.

Viene espressamente previsto che soltanto dopo l'iscrizione del presente Statuto nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (od in altro Registro che la Legge dovesse prevedere in sostituzione dello stesso), l'Associazione potrà aggiungere alla denominazione “ACCADEMIA RAFFAELLO” anche l'espressione “Ente del terzo settore”, ovvero l'acronimo “ETS”.

L'Associazione è apartitica e aconfessionale. Essa non ammette discriminazioni di religione, di ideologia politica, di sesso, di lingua né qualsivoglia altro tipo di discriminazione. Essa è retta dal principio di democraticità e della parità di trattamento tra gli Associati.

Art. 2 – Sede e durata

La sede legale dell'Associazione è stabilita presso la Casa di Raffaello, sita in Urbino, in via Raffaello n. 57, della quale è proprietaria.

La durata dell'Associazione è illimitata. Lo scioglimento può essere deliberato secondo le disposizioni dell'Art. 31 del presente Statuto.

Art. 3 – Finalità

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento delle attività di interesse generale stabilite, come meglio precisato al successivo Art. 4 del presente Statuto, in conformità alle disposizioni contenute nel presente Statuto e nel D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri Associati.

Tali finalità risulteranno in concreto realizzate mediante le seguenti attività: la promozione, la diffusione e la conoscenza delle lettere, delle arti e delle scienze, nonché l'illustrazione della vita, dei tempi e delle opere di

Raffaello e della storia civile ed artistica delle Marche, con speciale riguardo alla Città di Urbino e alla Provincia di Pesaro e Urbino.

Art. 4 – Attività

L'Associazione ha per oggetto l'esercizio, in via principale, dell'attività d'interesse generale consistente nella tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, e successive modificazioni, e nella organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, il tutto come meglio indicato alle lettere d-f-h-i del suddetto articolo 5 (d. educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; f. interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni; h. ricerca scientifica di particolare interesse sociale; i. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo).

In particolare, l'Associazione si propone di alimentare con opere e studi, in Urbino e fuori, l'alto ideale di arte e di umanità che si irradia dal genio di Raffaello e di tutelare ed accrescere il decoro della città che gli dette i natali; celebrare ogni anno il giorno della nascita di Raffaello (28 marzo 1483) convocando un'Assemblea, aperta al pubblico, nella quale il Presidente terrà una relazione sulle attività svolte dall'Accademia.

Ai sensi dell'Articolo 6 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, l'Associazione potrà altresì svolgere, secondo i criteri, i limiti e nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e di regolamento, attività secondarie e strumentali rispetto alla suddetta attività principale di interesse generale. L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'Associazione potrà svolgere è il Consiglio Direttivo.

L'Associazione potrà inoltre realizzare attività di raccolta fondi ai sensi dell'articolo 7 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti coi sostenitori e il pubblico.

I mezzi di cui si serve sono: gli studi, le pubblicazioni, la rivista "Accademia Raffaello. Atti e Studi", le mostre ed esposizioni, gli incontri, i convegni, le conferenze, i concorsi a premio, gli incontri musicali, i corsi di

apprendimento delle arti, la Biblioteca, l'Archivio, il Museo, la Casa di Raffaello ove l'Accademia ha eletto la sua sede ufficiale.
È facoltà dell'Associazione di perseguire i propri scopi anche indirettamente, promuovendo, disponendo la costituzione di fondazioni, associazioni o istituzioni con finalità specifiche.
Art. 5 Risorse economiche
L'Associazione può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento delle proprie attività da:
-quote associative;
-contributi pubblici e privati;
-donazioni e lasciti testamentari;
-rendite patrimoniali;
-proventi da attività diverse ai sensi dell'articolo 6 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117;
-proventi da raccolta fondi ai sensi dell'articolo 7 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117;
-rimborsi da convenzioni ai sensi dell'articolo 56, comma 1 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117;
-ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.
Art. 6 – Beni
I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Associazione e sono ad essa intestati. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'Inventario, che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dagli Associati.
Art. 7 – Convenzioni
Le convenzioni tra l'Associazione e le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita presso la sede dell'Associazione e può essere consultata dagli Associati.
Art. 8 – Bilancio
I documenti di bilancio dell'Associazione o del rendiconto per cassa, ove ne ricorrono i presupposti, sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno; sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e delle relative norme di attuazione e in essi il Consiglio Direttivo documenta anche il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte. Il bilancio è comunque predisposto dal Consiglio Direttivo, in

collaborazione con il Tesoriere e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce.

Art. 9 – Bilancio sociale

Se ritenuto opportuno o se ne ricorrano i presupposti di legge, il Consiglio Direttivo predispone il bilancio sociale, ai sensi dall'articolo 14 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, da sottoporre all'Assemblea degli Associati entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce, per la definitiva approvazione. L'Associazione pubblica annualmente e tiene aggiornati in tal caso nel proprio sito Internet gli eventuali compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo, ai dirigenti, nonché agli Associati. Per gli Ets con un volume di ricavi annui non inferiore a 100.000,00 (centomila virgola zero zero) euro: articolo 14, comma 2, Dlgs 117/17.

Art. 10 – Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'articolo 8 comma 2 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 11 – Organi

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli Associati,
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Vicepresidente;
- il Segretario;
- il Tesoriere;
- il Collegio dei Probiviri, se nominato;
- l'Organo di controllo, se nominato in via facoltativa o in forza di legge;
- l'Organo di revisione, se nominato in via facoltativa o in forza di legge.

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 30 comma 5 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397 del Codice civile comma 2, non può essere attribuito alcun compenso salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 12 – Gli Associati

Gli Associati sono idealmente i successori dei fondatori dell'Accademia. L'Associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali; possono aderire all'Associazione i cultori d'arte, di storia, di letteratura, di scienze e di musica; gli scrittori, gli artisti e, in genere, le persone di riconosciuto prestigio e cultura che ne condividono le finalità e che partecipano alle attività dell'Associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze. Il numero degli Associati è illimitato. Gli Associati devono avere la piena capacità civile ed essere di indiscussa probità.
Gli Associati si distinguono in Associati Ordinari e Associati Onorari.
A) L'Associato Ordinario è nominato in base a proposte formulate al Presidente. La proposta è comunicata dal Presidente al Consiglio Direttivo, che accerta il possesso dei requisiti da parte del candidato, quindi viene sottoposta all'approvazione dell'Assemblea degli Associati. In caso di rigetto da parte del Consiglio Direttivo si pronuncia il Collegio dei Probiviri, se nominato.
L'Associato Ordinario è scelto fra le persone che esercitino o abbiano esercitato qualificanti funzioni in campo culturale, economico, sociale, che siano pertanto adeguatamente rappresentativi, per doti personali, di attività imprenditoriali, amministrative, professionali, di studio e di ricerca, di attività artistiche e della vita civile.
L'Associato Ordinario è tenuto al pagamento della quota associativa annuale.
B) L'Associato Onorario è nominato dal Consiglio Direttivo, a cui è riservato l'accertamento del possesso dei requisiti da parte del candidato, fra persone, enti o associazioni culturali che abbiano alti meriti acquisiti e riconosciuti nelle lettere, nelle arti e nelle scienze.
La nomina dell'Associato Onorario viene sottoposta all'approvazione dell'Assemblea degli Associati.
La qualifica di Associato Onorario è a puro titolo onorifico ed è in continuità con le classi di Benemeriti ed Onorari previste dai precedenti Statuti. L'Associato Onorario non ha l'obbligo del pagamento della quota associativa annuale, non è eleggibile né elettore, partecipa all'Assemblea degli Associati con esclusivo voto consultivo.
L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.
Art. 13 – Perdita della qualità di Associato
La qualità di Associato si perde per decesso, per esclusione, per decadenza o per recesso.
L'esclusione degli associati è deliberata dall'Assemblea, su

proposta del Consiglio Direttivo, dopo pronunciamento del Collegio dei Probiviri, se nominato, per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione e per persistenti violazioni degli obblighi statutari.
Prima di procedere all'esclusione devono essere contestati per iscritto all'Associato gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendogli facoltà di replica, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante l'invio di una lettera raccomandata al Presidente dell'Associazione.
L'Associato decade automaticamente in caso di mancato versamento della quota associativa annua.
L'Associato può sempre recedere dall'Associazione. Chi intende recedere dall'Associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare all'Associato in forma scritta entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della domanda stessa. Ai sensi dell'articolo 24 comma 2 del Codice Civile la dichiarazione di recesso, per avere efficacia allo scadere dell'anno in corso, deve essere comunicata al Consiglio Direttivo almeno 3 (tre) mesi prima della chiusura dell'esercizio sociale.
L'Associato escluso, decaduto o receduto -così come ogni Associato- non ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione né alla restituzione delle quote associative versate che sono intrasmissibili e non rivalutabili.
Art. 14 – L'Assemblea
L'Assemblea degli Associati è l'organo originario che rappresenta e rispetta la continuità dell'Istituzione, i valori associativi e le peculiarità culturali ereditate da un significativo passato.
L'Assemblea è composta da tutti gli Associati.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.
È convocata almeno due volte all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 (dieci) giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione; qualora l'Assemblea sia prevista in modalità di videoconferenza, sull'avviso va indicata anche la piattaforma elettronica su cui la stessa viene svolta. Tale comunicazione può avvenire in forma cartacea e/o informatica (ad es.: sms, pec, e-mail, etc.) da divulgare al recapito risultante dal libro degli Associati oppure mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli Associati o quando il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario.
I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

L’Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L’Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Segretario, che potrebbe essere diverso da quello in cui si trova il Presidente; onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro contestualmente allo svolgimento dell’Assemblea, è opportuno che Presidente e Segretario si trovino nello stesso luogo fisico. Se questo non fosse possibile, sarebbe comunque ammessa una redazione successiva del verbale, ma senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione.
Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.
Delle riunioni dell’Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e conservato presso la sede dell’Associazione, in libera visione a tutti gli Associati.
L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto, per la delibera di trasformazione, fusione o scissione, lo scioglimento e la liquidazione, la devoluzione del patrimonio dell’Associazione e per altri oggetti attribuiti dalla legge alla sua competenza. È ordinaria in tutti gli altri casi.
Art. 15 - Compiti dell’Assemblea
L’Assemblea deve:
- nominare e revocare i componenti degli organi sociali;
- nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approvare il bilancio consuntivo e previsionale;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- approvare le proposte di nomina dei nuovi Associati Ordinari e deliberare sull'esclusione degli Associati;
- stabilire l’ammontare della quota associativa annuale;
- deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo e/o dello Statuto;
- approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- approvare, su proposta del Consiglio Direttivo, i regolamenti interni di funzionamento dell’Associazione;
- deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’Associazione;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 16 - Assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli Associati Ordinari, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli Associati Ordinari presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti espressi dai presenti e dai rappresentati per delega: possono partecipare all'Assemblea con diritto di voto tutti gli Associati Ordinari iscritti nel libro degli Associati ed in regola con il versamento della quota associativa. Hanno solo voto consultivo gli Associati Onorari presenti all'Assemblea.

Gli Associati Ordinari possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri Associati Ordinari, conferendo delega scritta. Ciascun Associato Ordinario è portatore di massimo una delega.

È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o per via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'Associato che partecipa e vota, secondo quanto specificato nella convocazione.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i membri del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Art. 17 - Assemblea straordinaria

L'Assemblea straordinaria modifica lo Statuto, delibera trasformazione, fusione o scissione, lo scioglimento e la liquidazione, la devoluzione del patrimonio dell'Associazione, nonché altri oggetti attribuiti dalla Legge alla sua competenza con la presenza di almeno tre quarti degli Associati Ordinari e il voto favorevole della maggioranza dei due terzi degli Associati presenti.

Art. 18 – Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica

Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione, nonché di proposta e di impulso dell'attività dell'Ente; è eletto dall'Assemblea tra gli Associati Ordinari in regola con il versamento della quota associativa, ed è composto da 6 (sei) Associati Ordinari, la maggioranza dei quali per tradizione è composta da Associati residenti e domiciliati nel Comune di Urbino.

La elezione avviene con voto segreto, ma, previo consenso unanime dell'Assemblea, le nomine possono essere effettuate per acclamazione.

Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I Consiglieri durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili.

Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.
La nomina del Consiglio Direttivo è comunicata al Ministero della Cultura in Roma e alla Prefettura di Pesaro e Urbino.
Art. 19 - Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno tre Consiglieri.
La convocazione è fatta mediante avviso scritto, il quale deve pervenire ai Consiglieri almeno 4 (quattro) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno. Tale convocazione può avvenire in forma cartacea e/o informatica (ad es.: sms, pec, e-mail, etc.) da divulgare al recapito risultante dal libro degli associati.
In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.
Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.
Il Consiglio Direttivo nomina un Vicepresidente; il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti (metà più uno). Non sono ammesse deleghe.
Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.
Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, o in sua assenza dal Consigliere verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle riunioni e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione, in libera visione a tutti gli Associati.
Art. 20 - Competenze del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo governa l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato con motivazione. Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per legge o per statuto di pertinenza dell'Assemblea o di altri organi associativi. In particolare, e tra gli altri, sono compiti di quest'organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- proporre la misura della quota annuale;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- formulare, esaminare, promuovere e deliberare le iniziative culturali;
- predisporre il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- proporre l'ammissione e l'esclusione degli Associati;
- stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti alle attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili, registrati mobili ed immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art. 4 del presente Statuto, che l'Associazione potrà svolgere e documentarne il carattere secondario e strumentale;
- deliberare le convenzioni tra l'Associazione e le Aamministrazioni pubbliche secondo l'art. 7 del presente Statuto;
- nominare al proprio interno il Vicepresidente, il Presidente della Commissione artistica, il Presidente della Commissione storico-letteraria-scientifica;
- nominare all'interno del corpo accademico, su proposta del Presidente, il Segretario, il Tesoriere, il Bibliotecario, il Conservatore del Museo;
- redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
- adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o da eventuali regolamenti interni;
- adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione;
- vigilare sulla corretta applicazione del Regolamento interno;
- organizzare e regolamentare la costituzione del Gruppo "Giovani Amici dell'Accademia", scegliendone i componenti tra i giovani che si sono particolarmente distinti nel campo delle Arti, delle Lettere e delle Scienze;
- delegare uno o più Consiglieri per il compimento di specifici affari, attribuendo ad essi i relativi poteri anche di rappresentanza limitatamente a quell'affare.

Art. 21 - Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo
La carica di Consigliere si perde per:
- dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;
- cause di incompatibilità, di cui all'art. 18 del presente Statuto;
- perdita della qualità di Associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art. 13 del presente Statuto.
Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi, seguendo l'ordine di voti rispettivamente ricevuti.
I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio direttivo vigente. In caso di mancata conferma, oppure di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione tramite cooptazione, salvo ratifica da parte della prima Assemblea ordinaria utile; in caso di mancata ratifica si procederà ad una nuova elezione. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.
Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Vicepresidente, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 60 (sessanta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Presidente e del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.
Art. 22 – Il Presidente e Vicepresidente
Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei rapporti interni ed esterni, nei confronti di terzi e in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. Il Presidente ha i seguenti compiti:
- assicura il buon funzionamento dell'Associazione;
- verifica il rispetto dello Statuto e dei Regolamenti (se presenti);
- controlla l'attuazione delle delibere Assembleari e del

Consiglio Direttivo;
- valuta le proposte da sottoporre al Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti di urgenza salvo riferirne al Consiglio Direttivo;
- firma gli atti dell'Associazione;
- convoca l'Assemblea degli Associati;
- presenta il Bilancio all'Assemblea degli Associati per l'approvazione, previa relazione del Consiglio Direttivo;
- propone la nomina del Segretario, del Tesoriere, del Bibliotecario e del Conservatore del Museo;

Il Presidente è eletto dall'Assemblea a maggioranza dei presenti tra gli Associati Ordinari e per consuetudine tra quelli residenti o domiciliati nel Comune di Urbino.
Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo ed è rieleggibile; cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea ordinaria.
Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo e del nuovo Presidente.
Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.
Il Vicepresidente è nominato dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.
Il Vicepresidente sostituisce provvisoriamente il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni. In caso di dimissioni volontarie del Presidente o per revoca decisa dall'Assemblea o per altre cause di cessazione dall'incarico, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente fino alla nuova nomina; il Vicepresidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea per la nomina del Presidente entro 90 (novanta) giorni.
Il Presidente dell'Associazione ha la legale rappresentanza dell'Associazione e svolge, nel rispetto delle competenze dei vari organi collegiali, compiti di stimolo e di coordinamento istituzionale. Presenta le proprie e le altrui proposte all'Assemblea degli Associati; propone i membri delle commissioni previste dallo Statuto; sottoscrive le delibere del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea insieme al Segretario.
Compie atti o categorie di atti per i quali abbia avuto delega dal Consiglio Direttivo.
In caso di assenza o di impossibilità anche relativa del Presidente, le sue funzioni sono svolte dal Vicepresidente; in caso di impedimento di quest'ultimo, ove se ne ravvisi l'assoluta necessità, dal Consigliere più anziano.
Per determinati atti o categorie di atti od affari il

Presidente può, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo, conferire procure al Vicepresidente, ai Consiglieri e al Segretario, e in casi particolari, anche a soggetti estranei all'Ente.
I nominativi del Presidente e del Vicepresidente sono comunicati al Ministero della Cultura per le determinazioni di competenza.

Art. 23 - Modalità di elezione del Presidente e del Consiglio Direttivo e Commissione Elettorale

Tutti gli Associati Ordinari in regola con il pagamento delle quote sociali sono elettori ed eleggibili tanto alla carica di Presidente quanto a quella di Consigliere.
Il Consiglio Direttivo uscente può proporre propri candidati per l'incarico di Presidente e di Consiglieri. Analoga proposta può essere formulata dai Soci, con documento sottoscritto da almeno cinque (5) Soci, depositato in Segreteria almeno cinque (5) giorni prima dell'Assemblea. Le proposte devono essere immediatamente affisse nella Sede dell'Accademia e comunicate dal Presidente in apertura di Assemblea.
La Segreteria predispone tutto l'occorrente per le operazioni di voto (elenco degli aventi diritto, scheda per l'elezione del Presidente, scheda per l'elezione dei consiglieri, seggio, registro per lo spoglio …).
La Commissione Elettorale è composta da tre (3) membri, scelti fra gli Associati Ordinari che abbiano esercitato qualificanti funzioni nell'ambito di attività amministrative, professionali o di studio, possibilmente in materia elettorale. Essa è nominata dal Consiglio Direttivo nell'ultima riunione precedente le elezioni.
La Commissione è composta da un Presidente, indicato nell'atto di nomina da parte del Consiglio Direttivo, e da altri 2 (due) componenti, che assumono le funzioni di Scrutatori. La Commissione Elettorale vigila sulle operazioni di voto; a votazioni concluse procede allo spoglio delle schede e redige il verbale delle elezioni. Risulta eletto Presidente il nominativo che riceve la maggioranza delle preferenze; in caso di parità, le votazioni vengono rinviate ad una successiva Assemblea da fissare almeno trenta (30) giorni dopo. Risultano eletti Consiglieri i sei (6) nominativi che ricevono il più alto numero di preferenze; in caso di parità, prevale l'anzianità di associazione, in subordine quella anagrafica.
L'Associato Ordinario può esprimere una sola preferenza nella scheda elettorale per il Presidente, e fino a sei (6) preferenze nella scheda elettorale per il Consiglio Direttivo.

Art. 24 - Il Segretario

Il Segretario dirige e coordina la struttura operativa (personale, uffici, relazioni con gli enti esterni); è nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente.

Il Segretario:
- organizza le riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea degli Associati redigendone i relativi verbali;
- è responsabile dell'esecuzione delle disposizioni emanate dal Presidente;
- collabora con il Presidente e con il Consiglio Direttivo nello svolgimento delle attività amministrative ed economiche dell'Associazione;
- compila e tiene aggiornato il libro degli Associati, il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea degli Associati, libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, l'inventario dei beni, il protocollo.

Art. 25 - Il Tesoriere

Il Tesoriere può essereè nominato dal Consiglio Direttivo anche tra i dipendenti su proposta del Presidente.

Il Tesoriere prepara, di concerto con il Presidente e il Segretario, il progetto di Bilancio preventivo annuale e lo presenta al Consiglio Direttivo e successivamente all'Assemblea ordinaria annuale degli Associati; dopo l'approvazione del medesimo, ne cura l'esecuzione; nel limite del Bilancio, redige i mandati per le spese ordinate dal Consiglio Direttivo e dal Presidente; cura la manutenzione dei mobili e degli immobili di proprietà dell'Associazione.

Il Tesoriere incassa le entrate dell'Accademia, rilasciando ricevuta, e paga le spese previste dal Bilancio; tiene in corretta forma i libri di Amministrazione; rende conto, con il bilancio consuntivo, della sua gestione anno per anno all'Organo di controllo e l'Organo di revisione legale dei conti, ai Sindaci Revisori, che ne riferiscono al Consiglio Direttivo e successivamente alla Assemblea ordinaria annuale degli Associati.

Art. 26 – Organo di controllo

L'Organo di controllo, monocratico o collegiale, è nominato dall'Assemblea nei casi previsti dall'articolo 30 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117. Ai sensi dell'articolo 2397 del Codice Civile comma 2, il componente deve essere un revisore contabile iscritto al relativo registro e, nel caso di Organo di controllo collegiale, il predetto requisito deve essere posseduto da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo:
- vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il Bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

Il Bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio

svolto.
Il componente dell'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere ai membri del Consiglio Direttivo notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Salvo che si verifichi una causa di cessazione anticipata, i componenti dell'Organo di controllo rimangono in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio relativo al terzo esercizio della carica.
Art. 27 – Organo di Revisione legale dei conti
Laddove ciò sia richiesto per legge o libera determinazione, nei casi previsti dall'articolo 31 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.
Qualora i membri dell'Organo di controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi possono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine già stato nominato un soggetto incaricato.
Art. 28 – Commissioni
L'Accademia è dotata di due Commissioni
- la Commissione storico-letteraria-scientifica,
- la Commissione artistica,
con funzioni specifiche di proporre al Consiglio Direttivo le iniziative culturali ed artistiche che l'Accademia può adottare.
Ogni Commissione è composta dal Presidente e da almeno due membri; i Presidenti sono individuati dal Consiglio Direttivo al proprio interno; gli altri membri sono nominati tra gli Associati dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente della Commissione medesima.
Il Presidente della Commissione sottopone al Consiglio Direttivo le deliberazioni della Commissione per le eventuali iniziative dell'Accademia.
Il Segretario dell'Accademia partecipa alle riunioni delle Commissioni senza diritto di voto.
Art. 29 - Volontariato
L'Associazione nello svolgimento delle proprie attività può avvalersi di volontari, anche volontari non Associati: volontario è colui che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. Non si considera volontario l'Associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni. I volontari che svolgono attività di volontariato nell'Associazione in modo non occasionale sono iscritti in un

registro appositamente istituito.
L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. I parametri per definire i limiti di rimborso delle spese sostenute dai volontari sono previsti dall'articolo 17 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n.117.
I volontari vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.
Art. 30 - Personale retribuito
L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoratori autonomi o di altra natura, ai sensi dell'articolo 16 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n.117. I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e, se adottato, da apposito regolamento dell'Associazione.
Art. 31 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio
Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria degli Associati a seguito di proposta del Consiglio Direttivo; l'Assemblea contestualmente provvede alla nomina di uno o più liquidatori e delibera in merito alla devoluzione del patrimonio nel rispetto delle norme di legge e regolamento.
In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo positivo e preventivo parere dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore.
Art. 32 - Libri Sociali
L'Associazione deve tenere:
a) il libro degli Associati;
b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo e di eventuali altri Organi sociali.
I libri di cui alle lettere a), b) e c) sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo.
I libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell'Organo cui si riferiscono.
Gli Associati hanno diritto di esaminare i libri sociali,

anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'Associazione si avvale, previa richiesta scritta di accesso indirizzata ed autorizzata dall'organo competente che deve evadere entro venti giorni dalla ricezione. In caso di diniego, che deve essere comunicato per iscritto, l'associato può proporre ricorso entro trenta giorni.
L'Assemblea deve deliberare in merito nella prima convocazione utile.

Art. 33 Collegio dei Probiviri

È rimessa all'Assemblea la decisione relativa alla costituzione di un Collegio dei Probiviri.
Il Collegio dei Probiviri è l'organo di garanzia statutaria e di giustizia interna dell'Associazione, composto da tre membri effettivi e due supplenti che subentrano in caso di dimissioni o decadenza dall'incarico dei membri effettivi. Essi sono nominati dall'Assemblea dei Soci al di fuori dei componenti del Consiglio Direttivo, tra soggetti dotati di indubbia moralità e che abbiano conoscenze qualificate in ambito giuridico o in ambito dell'associazionismo senza finalità di lucro, anche tra non soci. Al suo interno il Collegio nomina un presidente.
Il Collegio dei Probiviri si pronuncia sulle decisioni relative al rigetto, da parte del Consiglio Direttivo, della richiesta di ammissione come socio dell'Associazione, sulle decisioni di esclusione dei Soci in conformità a quanto previsto dalle norme statutarie.
Il Collegio senza alcuna formalità di procedura, purché nel rispetto del principio del contraddittorio e del diritto di difesa, si pronuncia (salvo ove diversamente previsto nel presente Statuto) entro il termine massimo di 30 giorni dalla ricezione della relativa richiesta/ricorso, eventualmente prorogabili di altri 15 giorni.
Di ogni seduta è disposto, a cura del presidente del collegio e del segretario, nominato di volta in volta, il verbale che verrà approvato seduta stante.
Salvo diversa disposizione di legge, il ricorso al Collegio dei Probiviri costituisce condizione di procedibilità per poter adire l'Autorità giudiziaria ordinaria in relazione alle materie deferite al Collegio medesimo ai sensi del presente Statuto. Il Collegio dura in carica tre anni ed i suoi membri sono riconfermabili.
Per ogni controversia che non sia stata definita nei modi di cui sopra è competente in via esclusiva il foro del luogo in cui ha sede l'Associazione.

Art. 34 Controversie

In assenza del Collegio dei Probiviri e quindi al di fuori dei casi di cui al precedente art. 33, qualsiasi controversia dovesse insorgere tra gli Associati ovvero tra gli associati e l'associazione in merito all'interpretazione, validità, efficacia ed esecuzione del presente statuto, nonché in

relazione a qualsiasi rapporto riferibile alla vita associativa, che non sia di competenza esclusiva dell'autorità giudiziaria ordinaria, sarà devoluta a un Collegio Arbitrale composto da tre membri nominati: uno dal Consiglio Direttivo con funzioni di Presidente e uno per ciascuno dai contendenti.
L'arbitrato verrà svolto in Urbino presso la sede dell'Accademia, avrà natura di arbitrato non rituale ed il lodo sarà immediatamente esecutivo.
Art. 35 – Rinvio
All'Associazione per tutto quanto qui non previsto e disciplinato, si applicano le vigenti disposizioni di legge e di regolamento nella materia degli Enti del Terzo Settore e, in particolare, il D. Lgs. 3 luglio 2017 n.117 e successive modifiche e/o integrazioni.
F.to Bravi Luigi
F.to Notaio Marco Paladini segue sigillo.